

DELIBERAZIONE C/C

1288 del 21/12/1998

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DI
DICHIARAZIONI,
RISCOSSIONE,
ACCERTAMENTO E SANZIONI
IN MATERIA DI TRIBUTI
COMUNALI,
NONCHÉ NORME PER
L'ANNULLAMENTO DEGLI
ATTI IN VIA DI
AUTOTUTELA.**

h

INDICE

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 4
» 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento.....	pag. 4

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI

» 3 - Sottoscrizione delle dichiarazioni	pag. 5
» 4 - Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'I.C.I.....	pag. 5

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

» 5 - Modalità di riscossione dei tributi comunali	pag. 6
» 6 - Termini di pagamento dei tributi comunali	pag. 6
» 7 - Pagamento dell'imposta dell'I.C.I. dovuta da parte di più contitolari.....	pag. 7

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

» 8 - Rinvio alle leggi dello Stato	pag. 8
» 9 - Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'I.C.I.....	pag. 8
» 10 - Potenziamento dell'azione di controllo in materia di I.C.I.	pag. 8
» 11 - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di I.C.I.	pag. 9
» 12 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di I.C.I.	pag. 9

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

» 13 - Accertamento con adesione.....	pag. 10
» 14 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune.	pag. 10
» 15 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente.....	pag. 10
» 16 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni	pag. 10
» 17 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di I.C.I.	pag. 11
» 18 - Perfezionamento della definizione	pag. 11
» 19 - Conciliazione giudiziale.....	pag. 11

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

- » 20 - Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurne i costi..... pag.12
- » 21 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento..... pag.13

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

- » 22 - Interessi per ritardato pagamento di tributi pag. 14
- » 23 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni pag. 14
- » 24 - Interessi per ritardato rimborso pag. 14

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

- » 25 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela pag. 15
- » 26 - Circostanze non ostative all'annullamento..... pag. 15
- » 27 - Procedimento..... pag. 15

TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI

- » 28 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni..... pag. 16
- » 29 - Riduzioni delle sanzioni pag. 16
- » 30 - Disposizione in materia di tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche..... pag. 16
- » 31 - Riduzioni delle sanzioni pag. 16
- » 32 - Disposizione in materia di tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni pag. 17
- » 33 - Riduzioni delle sanzioni pag. 17
- » 34 - Disposizioni in materia di tassa di smaltimento giornaliera pag. 17
- » 35 - Disposizione in materia di I.C.I.A.P pag. 18
- » 36 - Riduzioni delle sanzioni pag. 18
- » 37 - Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) pag. 19
- » 38 - Riduzioni delle sanzioni pag. 19
- » 39 - Disposizioni in materia di tassa sulle concessioni comunali pag. 21
- » 40 - Sanzione in materia di canone per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, la depurazione acquepag. 20

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- » 41 - Rapporti esauriti pag. 21
- » 42 - Crediti di modesta entità..... pag. 21
- » 43 - Entrata in vigore..... pag. 21

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia del dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Art. 2
Identificazione dei tributi
disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988, n.43. Ciò non di meno - *ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità* - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista all'art.2 del Regio decreto 14/04/1910, n.639. In caso di pignoramento dei beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art.6 del medesimo decreto.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Art. 3

Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art.15 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 81 adottata il 21/12/98 devono essere sottoscritti a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

riferimento normativo art. 8 comma 3° DPR 600 del 1972

Art. 4

Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Fermo restando l'obbligo della comunicazione sugli immobili, approvato con deliberazione n. 81 adottata il 21/12/98, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art.10 del Dlgs 30/12/1992, n. 504.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 5

Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione o di accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
 - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

2. Il comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità di indicazione nei documenti della causale di versamenti.

riferimento normativo art. 59 Dlgs 446/97

Art. 6

Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

2. L'intera imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso può essere corrisposta - anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, del Dlgs 30/12/1992 n° 504 - in sette rate mensili di pari importo, e senza interessi, di cui prime sei con scadenza alla fine di ogni mese solare compreso fra quelli di giugno e novembre inclusi, e l'ultima con scadenza entro il 20 dicembre successivo.

3. I tributi gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenza ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in tre rate bimestrali, il cui numero è uguale alla metà della percentuale espressa in ultima cifra intera arrotondamento in caso di decimali, all'unità superiore - rappresentata dall'intero debito rispetto al reddito complessivo lordo dichiarato o che doveva essere dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla valutazione del funzionario responsabile, ed il numero delle rate può essere in ogni caso superiore a 3. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno di due rate. L'importo della rata comunque non può essere mai inferiore a £. 100.000.

4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b) ha debiti scaduti e non pagati verso il comune, di qualsiasi natura;
- c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precari condizioni economiche e sociali condizioni, come definite dall'art.4, comma 2°, del regolamento comunale sulle esenzioni e agevolazioni in materia fiscale e tariffaria, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. adottata in data

riferimento normativo art. 59 Dlgs 446/97

Art. 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

riferimento normativo art. 59 Dlgs 446/97

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 8
Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 9
**Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli
effetti dell'imposta comunale dell'immobile**

1. Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art.12 del presente regolamento.

Art. 10
**Potenziamento dell'azione di controllo in materia di
imposta comunale sugli immobili**

1. Nel bilancio di previsione possono annualmente essere stanziati cifre:
 - a) per il potenziamento delle attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relativi sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio. ✕
2. Per gli esercizi 1999 e 2000 il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue:
 - a) per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie;
 - b) per la cifra restante, successivamente al pagamento accertate.
3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale. ✕

referimento normativo art. 59 Dlgs 446/ 97 e art. 3 comma 57° legge 662/96

Art. 11
Disposizioni per prevenire il contenzioso
in materia di imposta comunale sugli immobili

1. La giunta comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabili agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione, od integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

riferimenti normativi art. 16, Dlgs 504/92 e art. 59 Dlgs 446/97

Art. 12
Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento
e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall'art.11 del Dlgs 30/12/1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli incomplete ed inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e, dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a quale si riferisce l'imposizione.

riferimento normativo art. 59 Dlgs 446/97 e art. 11 Dlgs 504/92

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
CON ADESIONE

Art. 13
Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

riferimento normativo art. 1, Dlgs 218/97

Art. 14
Avvio del procedimento su iniziativa del comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

riferimento normativo art. 5, Dlgs 218/97

Art. 15
Avvio del procedimento su iniziativa
del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati, accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invio di cui all'art.14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2°, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2° perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

riferimento normativo art. 6 Dlgs 218/97

Art. 16
Atto di accertamento con adesione.
Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.14, o dell'art.15, comma 1°, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate //

riferimento normativo articoli 5 e7, Dlgs 218/97

Art. 17

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 16, mediante uno dei ruoli di pagamento elencati nel precedente art. 5. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6, comma 3°.

3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

riferimento normativo articoli 5 e 7, Dlgs 218/97

Art. 18

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 17, comma 1°, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. In caso di omesso pagamento di alcune delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione della sanzione di cui all'articolo 16. In tal caso il comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi. riferimento normativo articolo 9, Dlgs 218/97

Art. 19

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del Dlgs 31/12/1992, n.546, e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

riferimento normativo articolo 48, Dlgs 504/92

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Art. 20

**Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento,
ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi**

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è di facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.

3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
 - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
 - b) di un ottavo della sanzione;
 - c) della metà degli interessi liquidati. *1/2o interessi*

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

referimento normativo articolo 50, Dlgs 446/97

Art. 21
Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art.13 del Dlgs 18/12/1997 n. 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo:

Pagamento tardivo effettuato entro 30 Giorni.	Sanzione Ridotta A 1/8 del Minimo
Omissioni o errori formali non incidenti sull'ammontare del tributo regolarizzati entro tre mesi.	Nessuna Sanzione
Omissioni o errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione.	Sanzione Ridotta a 1/6 del Minimo /
Tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia effettuata entro 30 giorni.	Sanzione Ridotta A 1/8 del Minimo /

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Art. 22

Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 02/03/1989, n.66 si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5%, previsti dall'art.3 comma 141°, della legge 23/12/96, n.662.
2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art.17 della legge 08/05/98, n.146.
3. In caso di variazione del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - *anche agli effetti dei tributi comunali* - dall'art.17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

riferimento normativo art.17, legge 146/98

Art. 23

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1 Aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

riferimento normativo art.2, legge 472/97

Art. 24

Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art.22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

riferimento normativo art.2, legge 472/97

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Art. 25

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente erogati;
 - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibili dal Comune.

referimento normativo art.2, Dm 37/97

Art. 26

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità; improcedibilità;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 27

Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede all'eventuale annullamento.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun trimestre il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI

Art. 28

**Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità
e sulle pubbliche affissioni**

Sanzione per omessa o infedele denuncia	Sanzione del 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 300.000
Sanzione per denuncia tardiva oltre 30 giorni	Sanzione del 100% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia tardiva entro 30 giorni	Sanzione del 12,5% del tributo dovuto con un minimo di £. 12.500
Sanzione per omesso pagamento dell'imposta	Sanzione pari al 30% dell'importo non versato
Sanzione per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta	Sanzione di £ 200.000

Art. 29

Riduzioni delle sanzioni

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
- a) riduzione al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
 - b) riduzione al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

art. 30

**Disposizione in materia di tassa sull'occupazione
di spazi e aree pubbliche**

Sanzione per omessa o infedele denuncia	Sanzione del 200% del tassa dovuto con un minimo di £. 200.000
Sanzione per denuncia tardiva oltre 30 giorni	Sanzione del 100% del tassa dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia tardiva entro 30 giorni	Sanzione del 12,5% del tassa dovuto con un minimo di £. 12.500
Sanzione per omesso pagamento dell'imposta	Sanzione pari al 30% dell'importo non versato
Sanzione per incompletezza dei documenti di versamento della tassa	Sanzione di £ 200.000

Art. 31

Riduzioni delle sanzioni

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
- a) riduzione al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;

b) riduzione al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

art. 32

**Disposizione in materia di tassa o tariffa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni**

Omessa denuncia o tardiva art.12 comma 1° Dlgs 473/97:

Sanzione per denuncia tardiva oltre 30 giorni	Sanzione del 100% del tassa dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia tardiva oltre 30 giorni ma entro i 180 giorni	Sanzione del 125% del tassa dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia tardiva oltre 180 giorni	Sanzione non inferiore al 175% della tassa dovuta con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia tardiva oltre 180 giorni primo anno di obbligo	Sanzione del 200% della tassa dovuta con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa	Sanzione pari al 75% della maggiore tassa dovuta
Sanzioni per violazioni non incidente sull'ammontare della tassa (errori formali)	Sanzione di £. 50.000
Sanzione per la compilazione infedele (documentazione)	Sanzione di £. 275.000
Sanzione per mancata trasmissione documentazione	Sanzione di £. 450.000

Art. 33

Riduzioni delle sanzioni

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
 - a) riduzione al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
 - b) riduzione al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 34

Disposizioni in materia di tassa di smaltimento giornaliera

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art.77, del Dlgs 15/11/93 n.507, si occupano le norme stabilite in materia di T.O.S.A.P.

art. 35
Disposizione in materia di I.C.I.A.P.

Versamento omesso o insufficiente o tardivo	Sanzione pari al 30% del importo non versato
Sanzione per denuncia tardiva oltre 30 giorni	Sanzione del 100% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia tardiva oltre 30 giorni ma entro il 31 dicembre	Sanzione del 125% del tributo dovuto con un minimo di £. 200.000
Sanzione per omessa o denuncia tardiva oltre il 31 dicembre adempimento precedente regolare	Sanzione del 175% del tributo dovuto con un minimo di £. 200.000
Sanzione per omessa o denuncia tardiva oltre il 31 dicembre primo anno di obbligo o mancato adempimento precedente	Sanzione del 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta	Sanzione pari al 75% della maggiore imposta dovuta
Sanzioni per violazioni non incidente sull'ammontare della tassa (errori formali)	Sanzione di £. 100.000
Sanzione per la compilazione infedele (documentazione)	Sanzione di £. 300.000
Sanzione per mancata trasmissione documentazione	Sanzione di £. 450.000
Sanzione per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta	Sanzione di £ 400.000

Art. 36
Riduzioni delle sanzioni

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- a) riduzione al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- b) riduzione al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 37
Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Versamento omesso o insufficiente o tardivo	Sanzione pari al 30% del importo non versato
Sanzione per omessa denuncia o tardiva non superiore a 30 giorni	Sanzione del 100% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per omessa denuncia o tardiva oltre 30 giorni ma entro il 31 dicembre	Sanzione del 125% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per omessa o denuncia tardiva oltre il 31 dicembre con adempimento precedente regolare	Sanzione del 175% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per omessa o denuncia tardiva oltre il 31 dicembre primo anno di obbligo o mancato adempimento precedente	Sanzione del 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000
Sanzione per denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta	Sanzione pari al 75% della maggiore imposta dovuta
Sanzioni per violazioni non incidente sull'ammontare della tassa (errori formali)	Sanzione di £. 100.000
Sanzione per la compilazione infedele (documentazione)	Sanzione di £. 300.000
Sanzione per mancata trasmissione documentazione	Sanzione di £. 450.000
Sanzione per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta	Sanzione di £ 400.000

Art. 38
Riduzioni delle sanzioni

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
 - a) riduzione al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
 - b) riduzione al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 39
Disposizioni in materia di tassa sulle concessioni comunali

1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali, senza aver ottenuto lo stesso, o assolto la relativa tassa, è punito con la **sanzione amministrativa del 150%** della tassa medesima, ed in ogni caso, **non inferiore a £. 200.000.**

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che si sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la **sanzione amministrativa di £. 200.000** ed è tenuto al **pagamento del tributo medesimo**, salvo il diritto di regresso.

Art. 40

Sanzione in materia di canone per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una **sanzione pari all'ammontare del canone**.
2. Per l'omessa o ritardata versamento del canone è dovuta una **sanzione amministrativa pari al 30% del medesimo**.
3. Qualora il ritardato pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che si sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la **sanzione amministrativa di £. 200.000** ed è tenuto al **pagamento del tributo medesimo**, salvo il diritto di regresso.

Art. 40

Sanzione in materia di canone per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una **sanzione pari all'ammontare del canone**.
2. Per l'omessa o ritardata versamento del canone è dovuta una **sanzione amministrativa pari al 30% del medesimo**.
3. Qualora il ritardato pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41
Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante del presente regolamento, compreso l'art.22, comma 1°. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 42
Crediti di modesta entità

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art.16 della Legge 08/05/98, n.146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti ne rimborsi di importi inferiori ai limiti minimi già stabiliti.

riferimento normativo art. 16, Legge n.146/98

Art. 43
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ORIGINALE

TRASMESSA AL CO.RE.CO.
SEZIONE CENTRALE/PROVINCIALE
IL 28 DIC. 1998 PROT. N. 307/S



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

21.12.1998

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' NORME PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA.

L'anno millenovecentonovantotto il giorno VENTUNO

del mese di DICEMBRE, alle ore 15.30, nella sala delle adunanze comunali, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio Comunale del 15.12.1998, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 Agosto 1992, n.7, si e' riunito in seduta pubblica, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
DI LIBERTO Giovanni G.ppe	si	
MUSSO Antonino	no	si
PIZZO Luigi	si	
SCICCHILONE Giorgio	si	
LA BARBERA Francesco	si	
MARTORANA Antonino	si	
MAZZOLA Gaetano	si	
FUMUSA Matteo	si	
ALLOTTA Rosario	si	
SPERA Antonino	no	si
GALERNO Giovanni	si	
MARTORANA Rocco	si	
MIGLIORE Gioacchino	si	
FERRARO Pietro	si	
PIZZO Gioacchino	si	
TOTALE	13	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dr. NICOLA LO VERSO.
Assume la presidenza il Sig. LA BARBERA Dr. FRANCESCO.
Assistenti Sigg. ALLOTTA ROSARIO - MARTORANA ANTONINO E PIZZO LUIGI.

UFFICIO TRIBUTI
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (ART.6 L.R. 10/91)

Visto il Dlgs 446/97.

Visti i decreti legislativi:

- n. 471 del 18/12/1997, relativo alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, I.V.A. e di riscossione di tributi;
- n. 472 del 18/12/1997, che detta disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie;
- n. 473 del 18/12/1997, con il quale sono state riformate le sanzioni amministrative in materia, tra l'altro, di tributi locali;

Dato atto che le nuove norme sono entrate in vigore in data 1 Aprile 1998;

Dato altresì atto della necessità di stabilire, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 472/1997, criteri per la determinazione delle sanzioni, che saranno irrogate a cura del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

Visto il testo del regolamento Comunale che a questo scopo si propone per l'approvazione, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrale, che dettagliatamente disciplina:

- i principi ed istituti generali del sistema sanzionatorio;
- i procedimenti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni; la tutela cautelare; l'eventuale rateazione dell'importo delle sanzioni;

i criteri per la determinazione delle sanzioni in relazione ad ogni singolo tributo Comunale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento

SI PROPONE

- Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali nel testo si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che le disposizioni regolamentari avranno effetto per le violazioni non ancora contestate alla data della sua entrata in vigore.
- Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 472/1997, per le violazioni commesse prima del 01/04/1998 sarà applicata la normativa più favorevole al contribuente, mettendo a confronto le disposizioni dei decreti legislativi citati in premessa e quelle delle normative vigenti prima del 01/04/1998.

L'UFFICIO PROPONENTE



[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

Informa i Consiglieri presenti in aula che, in ottemperanza quanto previsto dai Decreti Legislativi n.446/97, n.471/97, n.472/97 e n.473/97, l'Ufficio Tributi ha predisposto apposito regolamento per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela.

Chiede, quindi, ai presenti se desiderano intervenire, e chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Allotta Rosario (L. ULIVO - ALLEANZA PER IL GOVERNO) il quale propone di emendare l'art.10 modificando il primo rigo del punto 1) nel modo seguente: "nel bilancio di previsione possono annualmente essere stanziare cifre".

Ultimato detto intervento, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il predetto emendamento, sul quale, seduta stante, il responsabile del servizio ed il Segretario Comunale Capo esprimono parere favorevole.

L'esito della votazione e' il seguente:

PRESENTI.....N.13
VOTANTI.....N.13
VOTI FAVOREVOLI.....N.13

L'emendamento e' approvato.

A questo punto, poiche' nessun altro chiede la parola, il Presidente pone ai voti l'intero regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto il regolamento comunale appositamente elaborato;
Ascoltato l'intervento del Consigliere Comunale Allotta Rosario;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con modifiche con L.R. n.48/91, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarita' tecnica, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della legittimita', sull'emendamento proposto, nonché sull'intero regolamento, allegati al presente atto per formarne parte integrante;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Sigg. Pizzo Luigi, Martorana Antonino e Allotta Rosario, e' il seguente:

PRESENTI E VOTANTI.....N.13
VOTI FAVOREVOLI.....N.13

Sul conforme risultato della votazione;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via

DELEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 82 DEL 21 DIC. 1998

IL PRESENTE FOGLIO, CONTENENTE I PARERI RESI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE N°142/90, RECEPITA CON MODIFICHE CON LEGGE REGIONALE N°48/91, CHE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N°15900 DEL 10 OTTOBRE 1990, FA PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: refezione scolastica

PARERE TECNICO

(Art.53 L.142/90 Art.1 comma 1° - lett.I - L.R. n°48/91)

Il sottoscritto BISCONTI VINCENZO Liv. VI°, responsabile del Servizio TRIBUTI, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belmonte Mezzagno, li 17.11.1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto ORIFICI Domenico, Liv. VII°, Capo Settore Ufficio Ragioneria;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, nonché la giusta imputazione della stessa in bilancio, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Belmonte Mezzagno, li _____

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art.55 comma 5° Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto ORIFICI DOMENICO, Liv. VII°, Capo Settore Ufficio Ragioneria, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa autorizzata dalla presente delibera, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Belmonte Mezzagno, li _____

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1 comma 1 Lett.I L.R. n°48/91)

Il Sottoscritto Dr. Nicola Lo Verso, Segretario Comunale Capo; Visti i suddetti pareri, esprime parere FAVOREVOLE sul presente provvedimento sotto il profilo della legittimità.

Belmonte Mezzagno, li 27 NOV. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



(Handwritten signature)

IL PRESIDENTE

Francesco Le Barbera

CONSIGLIERE ANZIANO

Giuseppe Di Pietro



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

[Signature]

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione e' stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune 27 DIC. 1998, giorno festivo, e vi rimarra' pubblicata per 27 DIC. 1998 mi 15 consecutivi dal 27 DIC. 1998 al 10 GEN. 1999

Belmonte Mezzagno, li 28 DIC. 1998

IL MESSO COMUNALE

Paolo Francesco

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. 12.1991, n.44, e' stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio il 27 DIC. 1998 giorno 27 DIC. 1998 e vi rimarra' pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27 DIC. 1998 al 10 GEN. 1999

Belmonte Mezzagno, li 28 DIC. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



RISCONTRO TUTORIO

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
SI ATTESTA
che il CO.RE.CO. nella seduta
del 18.2.1999 non ha riscontrato vizi di
legittimità con decisione n. 1438/1090
IL DIRIGENTE SUPERIORE
F.to [Signature]

IL PRESIDENTE

Francesco Le Barba

CONSIGLIERE ANZIANO

Giuseppe M. M. M.



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

[Signature]

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione e' stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune 27 DIC. 1998, giorno festivo, e vi rimarra' pubblicata per 27 DIC. 1998 giorni 15 consecutivi dal 27 DIC. 1998 al 10 GEN. 1999 Belmonte Mezzagno, li 28 DIC. 1998

IL MESSO COMUNALE

Paolo Puccio

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. 12.1991, n. 44, e' stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio il giorno 27 DIC. 1998 e vi rimarra' pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27 DIC. 1998 al 10 GEN. 1999 Belmonte Mezzagno, li 28 DIC. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



RISCONTRO TUTORIO

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
CENTRALE

SI ATTESTA

che il CO.RE.CO. nella seduta del 18.2.1999 non ha riscontrato vizi di legittimita' con decisione n. 1438/1090

IL DIRIGENTE SUPERIORE

F.to [Signature]